



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/192/CU4/ C9

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITO IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'INTEROPERATIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI TITOLATI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto in oggetto.

A titolo unicamente migliorativo del testo, si suggeriscono alcune modifiche di seguito riportate.

✓ **Art. 3 – comma 2**

~~Le competenze certificabili~~ **Gli apprendimenti validabili**, e le competenze certificate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito crediti, secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

✓ **Art. 3 – comma 3.**

Ai fini della ~~portabilità~~ **spendibilità** [1] delle competenze nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze **certificate** di cui al comma 2, ~~considerate corrispondenti nell'ambito del Repertorio nazionale~~, [2] sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, ~~anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate~~, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, ~~anche in termini di crediti~~, tenuta in conto l'eventuale corrispondenza nell'ambito del Repertorio nazionale [3].

✓ **Art. 5 comma 4**

Gli enti ~~titolari~~ **titolari** del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono alle finalità del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle norme vigenti.

Roma, 5 novembre 2020